

(1)

Approvazione Conto Profitti e Perdite - Stato Patrimoniale al 31 dicembre 1924.

Il Regio Commissario

Visto il Decreto legge 29 aprile 1923, n. 966 convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473 e il decreto legge 5 aprile 1925, n. 440 concernenti l'esercizio delle assicurazioni private.

Visto il decreto legge 4 luglio 1925 n. 1089

Visto la deliberazione del Comitato Permanente dell'Istituto Nazionale in data 30 maggio 1925 che approva il bilancio per l'esercizio 1924 e la relazione;

Vista la relazione dei Sindaci;

Delibera

di approvare il Conto Profitti e Perdite e lo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 1924 nonché il testo della relazione da presentarsi al Ministero dell'Economia Nazionale e al Parlamento; e preso atto che l'utile netto dell'esercizio ammonta a li-

2
re 26.124.382,90, di ripartire tale somma, ai sensi dell'art. 15 del decreto legge 29 aprile 1923 n. 966, nel modo seguente:

a) alla riserva ordinaria (10%)	L. 2.612.438,29
b) alla riserva statutaria (4%) dell'aumento delle riserve matematiche	" 4.858.776,08
c) al Consiglio di Amministrazione (1,25%) della differenza tra l'utile totale e le due quote come sopra destinate a riserve	" 233.164,61
d) al personale (3,75%) della detta differenza	" 699.493,82
e) al fondo di garanzia di proprietà dello Stato	" 17.720.510,10
Totale	<u>L. 26.124.382,90</u>

Roma 9 Luglio 1925

Il Regio Commissario

Catt'